



Tribunale di Como
PRIMA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE

IL GIUDICE

Dott. Marco MANCINI

60/16

C.No. 2128/18

Rep. 6249/18

Vista la proposta di accordo per il sovraindebitamento ex art. 7 - 8 l. n. 3/2012 depositata da FRANCESCO VOLPE e per essa dall'Organismo di Composizione della Crisi dr.ssa UBOLDI;

visto il proprio decreto in data 21.08.2018 con cui, rilevata la propria competenza e rilevata la non assoggettabilità a procedure concorsuali della ricorrente, nonché rilevata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7 - 9 l. 3/12, è stata fissata udienza ex art. 10 l. 3/12 per il 08.10.2017;

considerato che non è emersa l'esistenza di atti in frode;

considerato che l'Organismo di Composizione delle Crisi ha dato atto della comunicazione della proposta e della fissazione della suddetta udienza ai creditori ai fini dell'espressione del diritto di voto;

considerato che deve darsi atto del mancato raggiungimento dell'accordo di ristrutturazione con i creditori che rappresentano il 60% dell'ammontare complessivo dei crediti, avendo il creditore Agenzia delle Entrate espresso parere sfavorevole;

ritenuto che il mancato raggiungimento dell'accordo con un numero di creditori pari al 60% dell'ammontare dei crediti non ne preclude l'omologazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 2 e 12, comma 1, L. n. 3 del 2012, anche quando la convenienza dell'accordo è contestata dai creditori dissenzienti, purché si ritenga che la soddisfazione di tali creditori avvenga dalla esecuzione dell'accordo in misura non inferiore a quella che si avrebbe nella liquidazione del patrimonio (cram down);

considerato che come attestato nelle conclusioni dell'OCC il piano configurato dalla ricorrente propone, oltre al pagamento delle spese in prededuzione per i compensi professionali, il pagamento parziale in misura del 55% dell'Agenzia delle Entrate tramite pagamento mensile di euro 750,00 120 rate a decorrere da Gennaio 2019 per la durata di 10 anni;

rilevato che, secondo quanto attestato dall'OCCI, in base ad un ragionamento condivisibile in quanto privo di vizi logico giuridici, la proposta di accordo è attuabile

con prospettive di soddisfazione per il creditore Agenzia delle Entrate non inferiori a quelle ritraibili in ipotesi di liquidazione del patrimonio del debitore, che allo stato non risulta proprietario di beni prontamente liquidabili, essendo intestatario di un diritto di usufrutto per la quota del 50% su immobili siti in Albavilla e di piena proprietà per la quota di 1/9 sull'immobile di Lipomo, quote difficilmente liquidabili su libero mercato, ovvero attraverso la procedura esecutiva immobiliare in quanto non in grado di garantire ai potenziali acquirenti la godibilità dei beni;

P. Q. M.

Omologa la proposta di accordo per il sovraindebitamento depositata da FRANCESCO VOLPE;

Dispone

la comunicazione a cura dell'OCC del presente decreto di omologa ai creditori con le modalità previste dall'art. 10, 1° comma, l. 3/2012 entro 10 gg dalla comunicazione del presente decreto;

Dichiara

Che il presente decreto di omologa è obbligatorio per i creditori al momento in cui è eseguita la pubblicità;

dispone

la pubblicazione del presente decreto sul sito www.tribunaledicomo.it a cura della Cancelleria nonché sul registro delle imprese a cura e a spese del ricorrente;

Si comunichi all'istante e al professionista OCC.

Como, 08.11.2018



Il giudice

Dott. Marco Mancini

IL DIRETTORE
Dott. Nicola Petronella

Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi 8 NOV 2018

IL DIRETTORE
Dott. Nicola Petronella